

Legge Regionale 18 Marzo 1994, n. 4

"Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: "Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato. Agevolazioni finanziarie"

(Pubblicata sul BURL n. 8 del 24.03.1994 – S.O. n. 3)

INDICE

Capo I - Interpretazione, modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42

Art. 1 - Omissis (2)

Art. 2 - Determinazione ed affidamento del prezzo di cessione

Capo II - Agevolazioni finanziarie

Art. 3 - Garanzie fidejussorie a favore dell'I.A.C.P. di Roma

Art. 4 - Modalità

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza

Capo I

Interpretazione, modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42

Art.1

(Omissis) (2).

Art.2

(Determinazione ed affidamento del prezzo di cessione)

1. L'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1991, va interpretato nel senso che il prezzo di cessione degli alloggi è determinato, secondo i criteri del comma 1, dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, così come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riferimento al valore venale degli alloggi stessi al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1991. Il valore venale degli alloggi è determinato dall'ufficio tecnico erariale ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Capo II

Agevolazioni finanziarie

Art.3

(Garanzie fidejussorie a favore dell'I.A.C.P. di Roma)

1. Nelle more della definizione del piano delle vendite degli alloggi di cui al Capo I e della loro effettiva cessione, al fine di assicurare all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma le condizioni necessarie per

acquisire la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla propria attività istituzionale, la Regione è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria con rimborso a pronta richiesta alle obbligazioni che lo stesso I.A.C.P. di Roma potrà assumere a seguito della contrazione di un prestito di lire 64 miliardi 600 milioni, comprensivo di interessi, con l'istituto di credito incaricato di gestire il proprio servizio di tesoreria, la scadenza del cui rimborso sarà fissata non prima dell'inizio del 1995.

Art.4 (Modalità)

1. La concessione, da parte della Regione delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 3 formerà oggetto di apposita convenzione secondo le modalità previste dall'art. 38, ultimo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e potrà essere assentita per l'importo delle rate di ammortamento del mutuo.

2. Ai fini del recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione, l'amministrazione è autorizzata a rivalersi attraverso l'introito delle vendite degli immobili fermo restando che tale somma verrà trasferita nei limiti del 70 per cento di quanto introitato fino alla concorrenza della somma erogata dalla Regione.

Art.5 (Norma finanziaria)

1. L'onere conseguente all'eventuale realizzazione del rischio sarà posto a carico del capitolo n. 15450 che viene istituito con la seguente denominazione: "Spesa occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione in conseguenza delle prestazioni di garanzia fidejussoria a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma (spesa obbligatoria)" nel bilancio regionale per l'esercizio 1994 con stanziamento "per memoria" e con uno stanziamento di lire 64 miliardi 600 milioni per l'esercizio 1995.

2. Alla copertura del predetto onere per l'anno 1995 si provvede, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale, approvato con l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 e confermato nel bilancio pluriennale 1994/1996 presentato al Consiglio regionale, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 16310 (fondo di riserva) del medesimo anno 1995, il cui stanziamento viene ridotto di un ammontare corrispondente di lire 64 miliardi 600 milioni.

3. Nel bilancio regionale 1994 e 1995, è, altresì, istituito il capitolo n. 03362 con la seguente denominazione: "Recupero delle somme pagate in conseguenza della prestazione di garanzia della Regione all'Istituto autonomo case popolari di Roma" con stanziamento per memoria.

Art.6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 24 marzo 1994, n. 8 (S.O. n. 3).

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. 3).

(2) Modifica il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42.